



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia D'Oro valor militare attività partigiane

SETTORE IV - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE-COORDINAMENTO ASSETTO TERRITORIO PROTEZIONE BELLEZZE NATURALI

REGISTRO GENERALE N. 1196 del 31/08/2018

Determina del Responsabile N. 155 del 31/08/2018

PROPOSTA N. 1401 del 29/08/2018

OGGETTO: Comune di Roccafluvione.

Variante parziale alle NTA del vigente PRG adeguato al PPAR, ai sensi dell'art. 15, comma 5, della L.R. 34/92, per la modifica degli artt. 31,41 e 43. Delibera di CC di adozione n. 16/18.

VISTO l'art. 24 della Legge 28.02.1985, n. 47;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 343 del 29.07.2005;

VISTA la nota del Presidente della Giunta Regionale prot. n. 31644 del 23.09.2005;

VISTA la delibera di G.P. n. 477 del 17.10.2005;

VISTA la Legge Urbanistica 17.8.1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale del 5.8.92, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni con particolare riferimento agli articoli 15 e 30;

VISTO il vigente Piano Regolatore Generale adeguato al PPAR del Comune di Roccafluvione approvato con delibera di CP n. 147 del 06.11.2001, modificato ed aggiornato con successive varianti;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 26.06.2018 con la quale il Comune di Roccafluvione ha adottato, ai sensi dell'art. 15, comma 5, della L.R. 34/92, la variante alle NTA del vigente PRG adeguato al PPAR per la modifica dell'art. 31 "Zona A – Centro storico", dell'art. 41 "Zone agricole" e dell'art. 43 "Centri e nuclei storici oggetto di piani di recupero";

VISTI gli atti ed elaborati trasmessi dal Comune di Roccafluvione ed elencati nel parere istruttorio appresso riportato;

VISTO il parere espresso dal competente Settore Pianificazione Territoriale in data 29.08.2018 di seguito integralmente trascritto:

“”“”Il Comune di Roccafluvione è dotato di Piano Regolatore Generale adeguato al Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR) approvato con delibera di CP n. 147 del 06.11.2001, modificato e aggiornato con successive varianti.

L'Amministrazione interessata, con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 26.06.2018 ha adottato, ai sensi dell'art. 15, comma 5 della Legge Regionale n. 34/92 e ss.mm.ii., la variante alle NTA del vigente PRG per la modifica dell'art. 31 "Zona A – Centro storico", dell'art. 41 "Zone agricole" e dell'art. 43 "Centri e nuclei storici oggetto di piani di recupero", nel seguito diffusamente descritta.

Gli atti tecnico amministrativi trasmessi dal Comune tramite posta elettronica certificata (pec) in allegato alla nota di richiesta parere prot. n. 6170 del 16.07.2018 sono i seguenti:

1. delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 26.06.2018 di adozione della variante;
2. avviso di deposito in data 12.07.2018;
3. parere della ASUR Marche- Area Vasta n. 5 (nota prot. n. 32994 del 02.05.2018);
4. parere del Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio della Regione Marche (nota prot. n. 649416 del 09.06.2018);
5. All. A Relazione tecnica illustrativa;
6. All. B Variazioni proposte alle NTA vigenti.

PARERI DEGLI ENTI

L'ASUR Marche- Area Vasta n. 5 ha espresso parere favorevole con nota prot. n. 32994 del 02.05.2018.

Il Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio della Regione Marche ha espresso parere favorevole con nota prot. n. 649416 del 09.06.2018.

Con nota comunale prot. n. 3784 del 26.04.2018 è stato richiesto il parere alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche di Ancona.

DESCRIZIONE

Si rileva preliminarmente che con nota provinciale prot. n. 11374 del 17.05.2018 è stata comunicata al Comune l'esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) della variante di cui in oggetto condividendo i motivi di esclusione specificati nella nota comunale prot. n. 3774 del 26.04.2018.

Si rileva inoltre che la variante, rientrando nella casistica prevista dall'art. 15, comma 5, della LR n. 34/92 che testualmente recita: *"Le varianti al piano regolatore generale che non incidono sul suo dimensionamento globale e che, pur variando le destinazioni d'uso delle aree e comportando modificazioni alle relative norme tecniche di attuazione del piano, non modificano la distribuzione dei carichi insediativi e la dotazione degli standard di cui al decreto ministeriale 1444/68 da osservarsi in ciascuna zona di cui al comma 3, sono approvate in via definitiva dal consiglio comunale ai sensi dell'art. 30 della presente legge"* è stata adottata ai sensi dell'art. 30 della sopracitata LR n. 34/92 il quale prevede, quale unica competenza in capo all'Amministrazione Provinciale, quella di formulare eventuali osservazioni.

Come riportato nella delibera di adozione la variante di che trattasi si rende necessaria a seguito degli eventi sismici verificatesi dall'agosto 2016 ed è finalizzata a consentire la ricostruzione degli edifici crollati o da demolire per motivi statici e/o di pubblica sicurezza ubicati all'interno delle zone omogenee "A" e nei centri e nuclei storici oggetto di piani di recupero nei quali le NTA del vigente PRG non prevedono la possibilità di interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, lettera d), del DPR n. 380/01; allo scopo viene eliminata dal testo vigente dell'art. 31 "Zona A – Centro storico" e dell'art. 43 "Centri e nuclei storici oggetto di piani di recupero" la norma transitoria e aggiunti rispettivamente tre e due comma nei quali in particolare viene specificato che la ricostruzione dovrà avvenire nel rispetto della sagoma e della volumetria originaria con la sola possibilità di eliminazione delle superfetazioni e degli elementi estranei all'organismo edilizio.

Con l'altra modifica introdotta riguardante l'art. 41 "Zone agricole" delle NTA viene specificato che gli edifici non classificati nel vigente censimento dei fabbricati in zona agricola (art. 15 della LR n. 13/90) come di tipo "A" o "B" sono da intendersi come di tipo "C" ad eccezione di quelli presenti nella cartografia IGM 1892/95, per i quali dovrà essere redatta specifica scheda.

CONCLUSIONI

Tutto quanto sopra premesso ed esposto lo scrivente Settore Pianificazione Territoriale è dell'avviso che ai sensi dell'art. 30 della Legge n. 34/92 e ss.mm.ii. non vi siano osservazioni da formulare in merito alla variante alle NTA del vigente PRG adeguato al PPAR adottata dal Comune

di Roccafluvione, ai sensi dell'art. 15, comma 5 della L.R. 34/92 e ss.mm.ii., con delibera di CC n. 16 del 26.06.2018, relativa alla modifica dell'art. 31 "Zona A – Centro storico", dell'art. 41 "Zone agricole" e dell'art. 43 "Centri e nuclei storici oggetto di piani di recupero". """"""

CONSIDERATO pertanto che non vi sono osservazioni da formulare in merito alla variante alle NTA del vigente PRG adeguato al PPAR adottata dal Comune di Roccafluvione, ai sensi dell'art. 15, comma 5 della L.R. 34/92 e ss.mm.ii., con delibera di CC n. 16 del 26.06.2018, relativa alla modifica dell'art. 31 "Zona A – Centro storico", dell'art. 41 "Zone agricole" e dell'art. 43 "Centri e nuclei storici oggetto di piani di recupero";

VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 ed in attuazione delle finalità di cui all'art. 65 del vigente Statuto della Provincia di Ascoli Piceno;

D E T E R M I N A

di non formulare osservazioni, ai sensi dell'art. 30 della Legge Regionale 34/92 e ss.mm.ii., in merito alla variante alle NTA del vigente PRG adeguato al PPAR adottata dal Comune di Roccafluvione, ai sensi dell'art. 15, comma 5 della L.R. 34/92 e ss.mm.ii., con delibera di CC n. 16 del 26.06.2018, relativa alla modifica dell'art. 31 "Zona A – Centro storico", dell'art. 41 "Zone agricole" e dell'art. 43 "Centri e nuclei storici oggetto di piani di recupero".

Di comunicare il presente provvedimento al Comune di Roccafluvione, all'Assessore competente ed al Segretario Generale.

Si dà atto che il presente provvedimento non comporta onere diretto od indiretto a carico del bilancio provinciale.

Settore Pianificazione Territoriale

Il Dirigente del Settore

(Dott.ssa Luigina Amurri)

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente di Settore dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Ascoli Piceno, lì 31/08/2018

IL DIRIGENTE

Dr.ssa AMURRI LUIGINA